



Tribunale Ordinario di Torino
Settima Sezione Civile
*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
 e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Visto il ricorso, iscritto a N. R.G. 18357/2026, promosso da:

[REDACTED], difeso e domiciliato ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Ivana Roagna

Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Dughetti

Letto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che ha respinto la richiesta del richiedente come “ manifestamente infondata “;

Visto l'art. 35bis D. L.vo 25/2008 introdotto dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

Ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;

Preso atto che il ricorso, tempestivamente promosso, è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);

Osservato che il Ministero dell'interno ha depositato note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e che parte ricorrente non ha depositato note di replica entro i successivi tre giorni;

Rilevato che la PA ha applicato la procedura di frontiera, ritenendo ricorrere sia l'ipotesi di cui all'art. 43 lettera c) 2, che quella disciplinata dall'art. 42 paragrafo 1 lettera j) di cui al Regolamento UE 2024/1348, atteso il paese di provenienza del richiedente;

Rilevato che il ricorrente ha chiesto la sospensione e quindi l'autorizzazione a rimanere sul territorio italiano sino alla definizione del giudizio, sulla scorta di plurimi profili e quindi:

- Sussistenza di elementi concreti per ritenere che ricorrano le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale;
- Nullità della determina presidenziale che ha deciso la procedura accelerata di frontiera;
- Violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 8 par. 2 del Regolamento;
- Illegittima prosecuzione della procedura di frontiera pur in presenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente;

Ritenuto, ai fini della corretta applicazione della procedura accelerata, oggetto di contestazione da parte del ricorrente, che occorra accertare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali sottesi alla scelta della procedura, esplicitamente richiamati dall'art. 43 paragrafo 1 del Regolamento procedure;

Rilevato in particolare, ed avuto riguardo alle censure mosse, che l'art. 21 del Regolamento UE 1348/2024 prevede espressamente che : “ *Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.*”; esaminando i documenti prodotti, tra cui la determina a firma del Presidente, emerge una condizione di vulnerabilità, emergente dallo screening form, per essere stato il richiedente sottoposto a gravi forme di violenza fisica e psicologica, circostanza che non pare sia stata correttamente valutata e che a norma di tale previsione (art. 21 paragrafo 2) determina la cessazione della procedura accelerata e di frontiera;

rilevato, altresì, la scelta della procedura di frontiera di cui all'art. 43 l'osservanza delle “ garanzie di cui al Capo II del Regolamento applicato; in particolare è stabilito che lo Stato membro può esaminare la domanda con procedura di frontiera “*conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II*”, previsione che rimanda agli obblighi informativi di cui all'art. 8, che al paragrafo 2 stabilisce :

” *Tutte le informazioni previste al presente paragrafo sono fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 9. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono fornite al richiedente al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale. Le informazioni sono fornite per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7, fisicamente o elettronicamente, e, se necessario, oralmente. Le informazioni sono fornite ai minori in modo congruente e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.*”

Ritenuto, dall'esame del modulo di screening, che non risulta che al ricorrente sia stato consegnato l'opuscolo informativo previsto dal Regolamento, documento che non è equipollente alle informazioni rese “ oralmente “, che costituisce invece una modalità che si affianca alla consegna del documento, ma non la sostituisce; appare intuibile che il rispetto di tale garanzia racchiusa nel Capo II del Regolamento (“ Principi fondamentali e garanzie “), assuma specifico rilievo in ragione dei tempi di durata della procedura di frontiera e del rischio di una compressione dei diritti di difesa del ricorrente;

Ritenuto che la presenza di indicatori di violenza narrati e vissuti in Libia dal ricorrente renda il medesimo meritevole delle garanzie procedurali particolari di cui all'art. 21 Reg. (UE) 2024/1348 e

a fortiori delle garanzie informative di cui all'art. 8 Reg. (UE) 2024/1348, che nel caso di specie non emerge che siano state fornite dall'autorità procedente;

Ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per applicare la procedura accelerata di cui all'art. 42, par. 1 lett. j), Reg. (UE) 2024/1348 e la procedura di frontiera di cui all'art. 43 Reg. (UE) 2024/1348 e che conseguentemente la procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale dell'odierno ricorrente debba essere ricondotta nell'ambito di quella ordinaria, trova applicazione il rito di cui all'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008 e il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 35 *bis*, c. 3, d.lgs. n. 25/2008, non ricorrendo alcuna delle eccezioni di cui all'art. 68, par. 3, del Reg. (UE) 2024/1348;

ritenuto, infine, che la prosecuzione del procedimento secondo la disciplina ordinaria e il conseguente diritto del ricorrente a permanere nel territorio nazionale comportino il rilascio del documento attestante la qualità di richiedente protezione internazionale previsto dall'art. 4, c. 4, d.lgs. n. 142/2015;

P.Q.M.

accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;

dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito previsto dall'art. 35 *bis* d.lgs. n. 25/2008;

dichiara che il ricorso produce effetto sospensivo automatico ai sensi dell'art. 68, par. 1, del Regolamento (UE) 2024/1348 e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dà atto del diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del giudizio;

ordina l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, c. 4, d.lgs. n. 142/2015;

dispone:

1. la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato, il quale:

- potrà depositare, entro venti giorni dalla notificazione, una nota difensiva;
- dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di protezione internazionale, del verbale e dell'intera documentazione comunque acquisita, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socioeconomica del Paese di provenienza;

2. la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

avvisa il ricorrente che può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;

fissa dinanzi al Giudice designato, dott. Dughetti, per la trattazione l'udienza del giorno 10.3.2027 ore 14.00 aula 12503 (ingresso 15);

Dispone il passaggio in archivio degli atti relativi al subprocedimento sub 1.

Torino, li 20/10/2026

**Il Giudice
Dughetti**